

altro decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; i posti occupati da dipendenti collocati fuori ruolo non possono essere coperti mediante nuove assunzioni;

b) tre rappresentanti designati, avendo attenzione ad una equilibrata presenza territoriale, dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri e uno del Ministero del commercio con l'estero.

3. Le funzioni di supporto tecnico-amministrativo ed ausiliario sono assicurate dal personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. L'unità, nell'ambito delle attività di supporto, ha in particolare il compito di:

a) formulare proposte al Comitato per la definizione delle linee generali e degli indirizzi strategici;

b) curare il raccordo tra le pubbliche amministrazioni interessate e, per i profili informativi, tra queste e il sistema delle imprese;

c) svolgere attività di monitoraggio in ordine alla realizzazione degli indirizzi approvati dal Comitato;

d) sostenere la cooperazione decentrata, attraverso forme di partenariato tra istituzioni locali e regionali e soggetti espressione della società civile di Paesi dell'area balcanica;

e) curare l'istituzione di un tavolo di confronto sui Balcani al quale partecipino rappresentanti del mondo delle imprese e rappresentanti del mondo dell'associazionismo e del volontariato impegnati in quell'area.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, si provvede alla determinazione dei compensi spettanti ai componenti dell'unità, nonchè al personale di cui agli articoli 4, comma 3, e 5, comma 4.

7. Per il funzionamento dell'unità è autorizzata la spesa massima di lire 1.408 milioni annue.

Art. 3.

**(Fondo per la partecipazione italiana alla stabilizzazione
alla ricostruzione e allo sviluppo dei Balcani)**

1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è istituito, per le finalità di cui all'articolo 1, il Fondo per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo dei Balcani, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale di 100 miliardi di lire nel 2001 e 100 miliardi di lire nel 2002.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il rifinanziamento annuale delle dotazioni del Fondo è disposto ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 4.

(Attività di cooperazione allo sviluppo)

1. Per le finalità della presente legge sono destinati 120 miliardi di lire per il triennio 2001-2003 per attività di cooperazione del Ministero degli affari esteri a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

2. Una quota del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, può essere destinata per la realizzazione delle attività di cooperazione allo sviluppo, a seguito della ripartizione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b). Essa è affidata alla gestione del Ministero degli affari esteri. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio finanziario successivo.

3. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad avvalersi, con contratto di diritto privato a tempo determinato, di esperti in numero non superiore a cinque unità, in aggiunta ai contingenti fissati dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49. A supporto delle attività di carattere istruttorio, contrattuale ed operativo, il Ministero degli affari esteri può, altresì, avvalersi di servizi di consulenza da parte di professionisti e società pubbliche e private. I criteri di selezione degli esperti di cui al presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro degli affari esteri.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente articolo.

Art. 5.
**(Utilizzazione delle risorse attribuite
al Ministero del commercio con l'estero)**

1. La quota del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, destinata alla realizzazione delle attività di promozione e di sviluppo alle imprese, a seguito della ripartizione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), è affidata alla gestione del Ministero del commercio con l'estero ed è iscritta nello stato di previsione dello stesso Ministero. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio finanziario successivo.
2. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero è definita, tenendo conto degli indirizzi del Comitato, la ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 1, tra le seguenti finalità:

a) concessione, da parte del soggetto gestore degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, di finanziamenti agevolati senza interessi per spese relative alla partecipazione a gare internazionali, a programmi di penetrazione commerciale, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, a studi di prefattibilità e fattibilità connessi all'aggiudicazione di commesse, alla realizzazione di investimenti, a programmi di assistenza tecnica e di formazione del personale. Le modalità, i criteri e i limiti di concessione e di restituzione dei finanziamenti di cui alla presente lettera sono previamente stabiliti dal Comitato per la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo, previsto dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143. Il rimborso dei costi sostenuti dal soggetto gestore è determinato ai sensi delle stesse convenzioni;

b) concessione, ai soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui alla lettera *a*), di una garanzia integrativa e sussidiaria non superiore all'80 per cento dell'ammontare del finanziamento, con le modalità stabilite dall'articolo 11, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

c) istituzione presso la SIMEST Spa di un fondo autonomo e distinto dal patrimonio della società medesima con finalità di capitale di rischio (*venture capital*), per l'acquisizione, da parte di quest'ultima, di partecipazioni societarie fino al 40 per cento del capitale o fondo sociale delle società o imprese partecipate. Ciascun intervento di cui alla presente

lettera non può essere superiore ad 1 miliardo di lire e, comunque, le partecipazioni devono essere cedute, a prezzo non inferiore a valori correnti, entro otto anni dall'acquisizione. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero sono determinate, sulla base dei relativi *standard* internazionali, le modalità di remunerazione da riconoscere alla SIMEST Spa a valere sulle disponibilità finanziarie del fondo stesso. Per le finalità di cui alla presente lettera, la SIMEST Spa può stipulare apposite convenzioni con finanziarie regionali o interregionali;

d) attività, da parte dell'Istituto nazionale per il commercio estero, di promozione e di assistenza alle imprese nonché di costituzione di centri di monitoraggio e informazione in Italia e nei Balcani e di formazione nel commercio estero e nei processi di internazionalizzazione di giovani laureati, personale tecnico e manageriale di imprese italiane e dei Paesi dell'area dei Balcani, anche attraverso l'attivazione dell'Antenna Adriatica e di eventuali altre strutture analoghe nei propri uffici situati nelle regioni adriatiche;

e) attività di promozione e di assistenza alle imprese da parte del Centro di servizi INFORMEST e di FDL Servizi srl;

f) promozione e finanziamento da parte dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito di una sezione speciale dei finanziamenti previsti per progetti del sistema camerale dal proprio fondo di perequazione, di progetti presentati da enti del sistema camerale italiano di provata esperienza e qualificazione;

g) acquisizione, da parte della FINEST Spa, con finalità di capitale di rischio (*venture capital*), e per interventi nell'area dei Balcani, di partecipazioni societarie fino al 40 per cento del capitale o fondo sociale di piccole e medie imprese, di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19. A tale scopo è istituito un fondo autonomo e distinto dal patrimonio della società. Ciascun intervento di cui alla presente lettera non può essere superiore a 1 miliardo di lire e, comunque, le partecipazioni devono essere cedute, a prezzo non inferiore a valori correnti, entro otto anni dall'acquisizione. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero sono determinate, sulla base dei relativi *standard* internazionali, le modalità di remunerazione da riconoscere alla FINEST Spa a valere sulle disponibilità finanziarie del fondo stesso.

3. Il Fondo di cui al comma 1 può essere, altresì, parzialmente destinato dal Ministro del commercio con l'estero all'istituzione di appositi fondi di garanzia per l'erogazione di mutui agevolati a medio e lungo termine e per il microcredito con le seguenti finalità:

a) incremento, per l'anno 2000, delle disponibilità finanziarie del fondo rotativo di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, per la concessione, a titolo gratuito e in misura non superiore all'85 per cento dell'importo di finanziamento, di garanzie su finanziamenti concessi a piccole e medie imprese italiane danneggiate da mancati pagamenti da parte di imprese

jugoslave a seguito degli eventi bellici in Jugoslavia del 1999. Il fondo è progressivamente ridotto sulla base del piano di ammortamento dei mutui e ad ogni eventuale pagamento da parte delle aziende jugoslave debentrici. L'eventuale quota delle risorse finanziarie, incrementate ai sensi della presente lettera, che residua dopo l'utilizzazione delle medesime è versata all'entrata del bilancio dello Stato;

b) costituzione di un fondo interamente destinato all'attività di microcredito a sostegno di iniziative imprenditoriali e di forme associative e cooperativistiche locali anche con finalità sociali, eventualmente integrato con la partecipazione di altre istituzioni bancarie dell'Unione europea, per interventi creditizi di importo non superiore a lire 200 milioni, gestito da un istituto di credito individuato mediante gara dal Ministero del commercio con l'estero. L'eventuale quota del predetto fondo, che residua dopo l'utilizzazione delle relative disponibilità, è versata all'entrata del bilancio dello Stato.

4. Per lo svolgimento delle attività connesse a quanto previsto dal comma 2, il Ministero del commercio con l'estero è autorizzato ad assumere, con contratto di diritto privato, fino a tre unità di esperti. I criteri di selezione degli esperti di cui al presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro del commercio con l'estero.

Art. 6. (Assicurazione alle esportazioni)

1. Le imprese italiane che partecipano a società o imprese partecipate dalla SIMEST Spa o dalla FINEST Spa, mediante utilizzo delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 5, comma 2, lettere c) e g), sono considerate prioritariamente ammissibili, per le rispettive quote di partecipazione, alla garanzia assicurativa dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE).

Art. 7. (Fondo rotativo)

1. Per il finanziamento dei progetti rispondenti alle finalità della presente legge, proposti e gestiti dalle regioni, dalle province e dai comuni, è istituita, nell'ambito del Fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, un'apposita sezione per l'erogazione di contributi anche in conto interessi. A detta sezione è assegnato l'importo di lire 14 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, a valere sul Fondo di cui all'articolo 3, comma 1.

2. I progetti di cui al comma 1 sono individuati e selezionati, d'intesa con i Ministeri rispettivamente competenti, secondo le modalità stabilite negli accordi di programma stipulati tra gli stessi Ministeri e le regioni e le

province autonome. Ai fini dell'applicazione del presente comma, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le modalità per il coordinamento delle proposte formulate dagli altri soggetti pubblici operanti nel territorio.

Art. 8. (Monitoraggio ambientale)

1. È istituito un fondo per le attività di monitoraggio dell'inquinamento chimico-fisico e radioattivo nelle zone interessate dalle iniziative di cui alla presente legge. Il Ministro dell'ambiente dispone le attività di monitoraggio avvalendosi del sistema ANPA-ARPA e di altri istituti pubblici di ricerca. Il piano di monitoraggio è curato dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, al fine di coordinare gli interventi nazionali con le iniziative assunte in sede comunitaria e multilaterale.
2. Per la dotazione del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.600 milioni per l'anno 2001 e di lire 4.000 milioni a decorrere dall'anno 2002.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

Art. 9. (Norma di copertura)

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, 4, comma 3, e 5, comma 4, pari a lire 3 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001 e fino al raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

PAGINA BIANCA



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Unità Tecnico – Operativa per i Balcani

Allegato 2

DELIBERA
COMITATO DEI MINISTRI
5 LUGLIO 2002

PAGINA BIANCA

In data 5 luglio 2002, alle ore 12,30 si è riunito a Palazzo Chigi, il Comitato dei Ministri di cui all'art. 1 della legge 21 marzo 2001, n. 84 che reca disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica.

Al Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, On. Silvio Berlusconi, hanno partecipato il Ministro della Difesa, On. Antonio Martino, il Ministro per le Politiche Comunitarie, On. Rocco Buttiglione, il Vice Ministro per le Attività Produttive, On. Adolfo Urso, il Sottosegretario al Ministero dell'Interno, Sen. Antonio D'Alì, il Sottosegretario all'Economia e alle Finanze, Sen. Giuseppe Vegas.

Ha partecipato alla riunione anche il Rappresentante Speciale del Presidente del Consiglio per i Balcani, Ministro Plenipotenziario Cesare Maria Ragaglini.

Il Comitato ha esaminato attentamente la proposta che, ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera a), era stata presentata dal Rappresentante Speciale del Presidente del Consiglio per i Balcani, coordinatore dell'Unità Tecnico - Operativa per i Balcani che ha redatto la proposta stessa.

Il Comitato dei Ministri, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettere a) e b), ha pertanto deliberato quanto segue.

L'Italia intende seguire nell'area balcanica i seguenti indirizzi strategici:

1. rafforzamento delle istituzioni e della sicurezza;
2. sostegno alla realizzazione delle riforme giuridiche, amministrative ed economiche, anche al fine di accelerare la transizione verso un'economia di mercato;
3. sostegno alle attività delle imprese e agli investimenti;
4. sostegno alla cooperazione decentrata;

Per l'esame e la definizione dei progetti, il Comitato dei Ministri ha indicato i seguenti criteri generali:

1. approccio regionale;
2. multi - settorialità, per la realizzazione di programmi integrati nei due ambiti principali di attuazione della legge (cooperazione allo sviluppo e assistenza alle imprese);
3. rapidità di esecuzione delle iniziative.

Per quanto concerne l'indicazione più dettagliata dei settori di intervento, viene allegato un estratto della proposta presentata al Comitato dei Ministri dall'Unità Tecnico - Operativa che è parte integrante della presente delibera.

Il Comitato dei Ministri, ai sensi dell'art.1, comma 3, lettera b), ha altresì deliberato la ripartizione dei fondi di cui all'art. 3 - fermo restando quanto previsto dall'art. 7 e dall'art. 8 - nel modo seguente:

- per l'anno 2001 e per l'anno 2002:

- euro 22.207.646,66 al Ministero degli Affari Esteri per iniziative di Cooperazione allo Sviluppo;
- euro 22.207.646,66 al Ministero delle Attività Produttive per iniziative di Promozione e Assistenza alle Imprese.

Il Comitato dei Ministri, ai sensi dell'art. 2 , comma 4, ha preso atto delle procedure di coordinamento che effettuerà l'Unità Tecnico - Operativa per i Balcani in tutte le attività disciplinate dalla Legge, e ha infine deciso che, entro febbraio 2003, l'Unità Tecnico - Operativa riferirà al Comitato dei Ministri sulla verifica dello stato di attuazione della Legge.

La riunione è terminata alle ore 13.30.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Unità Tecnico – Operativa per i Balcani

Allegato 2

**ALLEGATO
ALLA DELIBERA DEL
COMITATO DEI MINISTRI
DEL 5 LUGLIO 2002
CONTENENTE LE PRIORITÀ PER
AREE GEOGRAFICHE E SETTORI DI
INTERVENTO**

PAGINA BIANCA

PRIORITÀ PER AREE GEOGRAFICHE E SETTORI DI INTERVENTO

I Paesi destinatari degli interventi sono: **Albania, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Ex – Repubblica Jugoslava di Macedonia, Repubblica Federale di Jugoslavia, Romania.**

Le priorità per i settori di intervento sono qui di seguito riportate.

1 Cooperazione allo Sviluppo

1.1 Formazione:

indirizzata a tutti campi d'intervento, modulata a seconda del contesto del Paese destinatario e dei settori di eccellenza in Italia, focalizzata essenzialmente su:

- Pubblica Amministrazione, intesa come formazione dei funzionari per garantire la costruzione di un sistema amministrativo efficiente e democratico, sia a livello centrale sia periferico;
- e - government, per l'acquisizione di competenze in tema di creazione, sviluppo e gestione di un modello di Pubblica Amministrazione informatizzato e digitalizzato;
- diritti umani e democratizzazione, per favorire il ripristino della piena legalità e del rispetto delle libertà fondamentali;
- sistema giuridico e giudiziario, per garantire la preparazione di tutti i funzionari e gli addetti ai settori legali e giudiziari;
- sistema economico e finanziario, per promuovere la preparazione di dirigenti e quadri in grado di sostenere la transizione verso un'economia di mercato;

- cultura e tutela del patrimonio artistico;
- sviluppo sociale, per promuovere gli strumenti di lotta all'esclusione e di sostegno alla integrazione delle categorie deboli, incluso il settore socio-sanitario;
- tutela del territorio e dell'ambiente, per formare operatori per un corretto utilizzo dei sistemi economico - produttivi sostenibili e avviare una adeguata pianificazione del territorio;
- agricoltura, a sostegno dello sviluppo rurale e della sicurezza alimentare;

1.2 Assistenza Tecnica:

sono previsti scambi di esperti, nonché sostegno funzionale - tecnologico (strumenti e metodologie), volti a consolidare le strutture, i meccanismi operativi e amministrativi e le competenze nei seguenti campi:

- sistema giuridico, per creare un corpo di leggi conforme con la normativa europea e con i principi del diritto internazionale;
- tutela, restauro e recupero del patrimonio artistico - archeologico, attraverso la catalogazione, la conservazione dei beni, l'apertura, la riabilitazione, la gestione di musei e di laboratori di restauro;
- pianificazione del territorio, elaborazione di relativa cartografia, analisi e monitoraggio delle risorse naturali e paesaggistiche, nonché qualificazione architettonica dei nuovi interventi nei sistemi insediativi urbani e rurali;

1.3 Altri settori:

- assistenza al rientro dei profughi e dei rifugiati, inclusi i programmi di reintegrazione e di riconciliazione interetnica;
- sviluppo del settore agro - alimentare e dell'allevamento, con l'obiettivo primario di ridurre la povertà rurale;
- gestione dei flussi migratori, comprendente le azioni di sostegno e di re -inserimento per i ritorni volontari, la formazione e l'individuazione nei Paesi di personale qualificato per il futuro inserimento professionale in Italia, l'assistenza ai migranti in difficoltà e alle categorie deboli, anche vittime di tratta;
- cooperazione universitaria, con particolare riguardo alla creazione di un sistema di borse di studio di specializzazione e alla realizzazione di un programma di istituzione di Centri di innovazione e ricerca tecnologica applicata nell'area, valorizzando